



G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a.r.l
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
"Nelle Valli , tra i Laghi"

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
(Scadenza presentazione domande il 31/10/2013)
Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese

Mis 312.2.a
Sostegno alla creazione di microimprese

Allegati al bando: Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.5 Requisiti minimi del Business Plan *(secondo lo schema in uso presso la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)*

Allegato A.6 Elenco e Curriculum vitae dei soci

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato C Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

Allegato D Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Laghi e Monti del V.C.O, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 7.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione dirigenziale n. 1.169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Laghi e Monti del V.C.O e intitolato “*Nelle Valli, tra i Laghi*”, il cui tema strategico unificante è “*il turismo come “carburante” dei settori produttivi e dei servizi a sostegno dello sviluppo del territorio*”.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti del V.C.O si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1: Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale

Linea di intervento 2: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Linea di intervento 3 : Creazione e Rafforzamento delle filiere

Linea di intervento 4: Valorizzazione del Patrimonio Rurale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d’intervento 3 “Creazione e Rafforzamento delle filiere” del PSL, mediante l’apertura della presentazione di domande ai sensi della misura: 312.2.a – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese - Sostegno alla nascita delle microimprese.

L’obiettivo principale è il potenziamento del tessuto economico produttivo locale, con particolare riferimento al settore delle produzioni artigianali locali.

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

Obiettivi dell’operazione	- aumentare la competitività del sistema economico locale attraverso la creazione di nuove microimprese in stretta connessione con le produzioni artigianali locali; - incentivare l’integrazione intersettoriale e la costruzione di microfiliere locali;
Collegamento con i fabbisogni prioritari	- rafforzamento della rete commerciale e delle filiere locali;

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura come sopra definiti, il GAL richiede – al legale rappresentante della microimpresa che effettua la domanda di contributo a valere sul presente bando - l'impegno ad aderire alla costituenda Rete degli operatori turistici del Gal laghi e Monti del VCO (allegato A.4).

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

Antrona Schieranco	Formazza	Premia
Anzola D'Ossola	Germagno	Premosello Chiovenda
Arola	Gurro	Quarna Sopra
Baceno	Loreglia	Quarna Sotto
Bannio Anzino	Macugnaga	Re
Beura Cardezza	Madonna del Sasso	Seppiana
Bognanco	Malesco	Toceno
Calasca Castiglione	Masera	Trasquera
Cannobio *	Massiola	Trontano
Cavaglio Spocchia	Mergozzo	Valstrona
Ceppo Morelli	Montecrestese	Vanzone con San Carlo
Cesara	Montescheno	Varzo
Craveggia	Nonio	Viganella
Crevoladossola	Ornavasso	Villadossola *
Crodo	Pallanzeno	Villette
Cursolo Orasso	Piedimulera	Vogogna
Domodossola *	Pieve Vergonte	
Falmenta		

* Per i comuni di Cannobio, Domodossola e Villadossola si invita a verificare sul Piano di Sviluppo Locale (scaricabile dal sito www.gallaghiemonti.it o disponibile c/o gli uffici del GAL) le parti di territorio ammesse a finanziamento.

Articolo 5 - Beneficiari

Microimprese (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005), operanti nel settore delle produzioni artigianali costituite in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda di contributo (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale) e che abbiano sede operativa nell'area ammissibile del GAL.

Le microimprese possono costituirsi come imprese individuali, società cooperative, società di persone o società di capitali, e almeno il 60 per cento del capitale deve appartenere a soci che non erano imprenditori nello stesso settore di attività¹ al momento della costituzione dell'impresa. Nel caso di società di persone (s.a.s. o s.a.p.a.), per il calcolo di tale percentuale non vanno considerati i soci accomandanti.

Non sono ammissibili:

- ⌚ soggetti beneficiari che intendano riavviare la *stessa attività* che svolgevano fino a due anni prima della presentazione della domanda come titolari o soci di imprese costituite e attive nello stesso settore di attività (vedi nota 1);
- ⌚ Le domande presentate da imprese agricole.

Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati², e ha

¹ Per la definizione di *stesso settore di attività* si fa riferimento alla Classificazione delle attività Istat - ATECO 2007, considerando la Classe, la Categoria e la Sottocategoria.

² Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³.

Articolo 6 - Tipologia di investimenti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i progetti finalizzati all'avviamento di nuove attività imprenditoriali nel settore dell'artigianato che assicurino il rafforzamento delle filiere locali. Le nuove microimprese dovranno quindi dimostrare, attraverso la stipula di accordi commerciali, di utilizzare nelle proprie produzioni artigianali anche prodotti primari o semilavorati provenienti da imprese dell'area GAL.

Articolo 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa alle condizioni di seguito precisate:

Spese ammissibili
- spese di costituzione societaria, purché non anteriori a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. - acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata; - acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso hardware) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti; - acquisto e realizzazione di software; - adeguamenti strutturali strettamente connessi alla funzionalità degli interventi a cui tali spese sono riferite, fino a un max del 40% dell'ammontare del progetto. - consulenze specialistiche fino ad un max di 3.000 euro e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Le spese di cui al precedente comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A.2).

Articolo 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 7.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa:

- acquisto di immobili e terreni;
- acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;

³ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- noleggio e leasing;
- esecuzione di interventi di manutenzione;
- IVA

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un **contributo in conto capitale pari al 40%** della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso in regime “*de minimis*” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 5, per ogni domanda di contributo:

- ☐ la spesa minima ammissibile è pari ad € 10.000;
- ☐ la spesa massima ammissibile è pari ad € 75.000

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.2a, a seguito di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal, risultano pari a € 75.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della domanda di finanziamento le microimprese beneficiarie devono essere costituite in data non anteriore a 180 giorni (fa fede la data di costituzione indicata sulla visura camerale).

Al momento della presentazione della domanda di finanziamento la microimpresa può essere inattiva, purché dimostri di avere avviato l'attività entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo. **In ogni caso l'impresa deve essere attiva prima dell'erogazione del contributo.**

La partecipazione al bando è subordinata alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sostenibilità economica da stabilire sulla base della descrizione del progetto (allegato A.1) e di apposito business plan (descrittivo e numerico) il cui contenuto è riportato in Allegato A.5.

La validazione del business plan da parte dell'Amministrazione provinciale rappresenta il **requisito indispensabile** per la presentazione della domanda di contributo. La validazione sarà assicurata dal Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a cui dovrà essere inviato il business plan sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, secondo i seguenti criteri (da BUR Piemonte, n° 34 – 22 luglio 2011: D.G.R. 22 luglio 2011 n.50-2382: Atto di indirizzo “Percorsi Integrati per la creazione di impresa” Periodo 2012-2013, POR 2007-2013 FSE Regione Piemonte: Asse adattabilità):

- ⌚ completezza, riferita alla presenza di tutte le informazioni ed elaborazioni necessarie;
- ⌚ coerenza, riferita alla chiarezza dei rimandi interni e all'omogeneità delle valutazioni e delle informazioni utilizzate nelle diverse sezioni;
- ⌚ presenza di dati, fonti, argomentazioni a supporto delle considerazioni economico e finanziarie presentate;
- ⌚ equilibrio dell'impresa: il business plan dovrà indicare le condizioni di equilibrio dell'impresa e contenere indicatori di equilibrio finanziario e redditività.

Le microimprese che fanno domanda di finanziamento:

- ⌚ devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- ⌚ devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- ⌚ devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- ⌚ devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- ⌚ devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis" . (Allegato A.3).

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 312.2a nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui seguenti parametri :

PRIORITA' GENERALE	REQUISITO	PUNTEGGIO
PARI OPPORTUNITA' E IMPRENDITORIA GIOVANILE (max. 3 punti)	Quota maggiore del 50% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	3
	Quota maggiore del 30% e minore o uguale al 50% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	1
	Quota maggiore del 15% e minore o uguale al 30% dei soci (o capitale sociale) detenuto da donne o da giovani (età inferiore ai 40 anni)	1

QUALITA' DEL PROGETTO	REQUISITO	PUNTEGGIO
INTEGRAZIONE CON LE FILIERE ARTIGIANALI LOCALI (Max. 8 punti)	Sottoscrizione di accordi con produttori dell'area GAL	2 punti per ogni accordo. Max 8 punti
ECOSOSTENIBILITA' DELLE FORNITURE (MAX 8 PUNTI) NB: i punteggi sono cumulabili	Utilizzo di fonti rinnovabili (es. pannelli solari, geotermico, ecc.) per la produzione di acqua calda sanitaria o per l'integrazione del riscaldamento	3
	La microimpresa adotta, nella realizzazione dei suoi interventi, soluzioni per il risparmio energetico nell'illuminazione quali, ad esempio, sistemi di regolazione del flusso luminoso e sensori di presenza	2
	La microimpresa impiega, nella realizzazione dei suoi interventi, prodotti che utilizzano come materia prima materiali riciclati (la dichiarazione deve essere fornita dal fornitore nel preventivo)	2
	La microimpresa installa, per gli interventi relativi ai servizi igienici e quindi su tutti gli erogatori relativi a lavandini, lavelli, docce, dei riduttori del flusso idrico (aeratori).	1
CONTINUITA' TEMPORALE DEL NUOVO SERVIZIO PROPOSTO (max. 5 punti)	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tutto l'anno	5
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 200 e 364 giorni/anno	3
	Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 199 giorni/anno	1

ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI	REQUISITO	PUNTEGGIO
COMPLETEZZA E APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI RELATIVI ALLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA (Max. 3 punti)	La descrizione della capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario risulta rilevabile dagli indicatori presenti nella sezione finanziaria dell'Allegato A5 – Schema base di business plan.	3

ASPETTI ORGANIZZATIVI E ATTUATIVI	REQUISITO	PUNTEGGIO
COMPLETEZZA ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E ATTUATIVI DEL PROGETTO (Max. 4 punti)	Completezza ed approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto rilevabili dall'allegato A1 – Descrizione del progetto e dal business Plan	4

COMPETENZE SOCI	REQUISITO	PUNTEGGIO
COMPETENZE SOCI (max 3 punti: i punteggi sono cumulabili)	l'intervento è proposto da imprese il cui titolare/legale rappresentante/soci dispongano di un titolo di studio e/o di attestati professionali specifici per il settore di intervento in cui si intende avviare l'attività	1
	l'intervento è proposto da imprese il cui titolare/legale rappresentante/soci attestino esperienze professionali pregresse ritenute rilevanti rispetto al tipo di impresa proposto	1 punto per ogni esperienza ritenuta rilevante, fino ad un max di 2 punti

ALTRI PARAMETRI	REQUISITO	PUNTEGGIO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (max. 2 punti)	Intervento realizzato oltre 1.000 m di altezza	2
	Intervento realizzato tra 500 e 1.000 m di altezza	1
DIMENSIONE DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE (MAX 2 PUNTI)	Imprese con almeno quattro soci	2
	Imprese con due o tre soci	1

3. Il GAL Laghi e Monti del V.C.O richiede alle microimprese particolare attenzione all'adozione di soluzioni ambientali sostenibili; pertanto, il rispetto dei requisiti contenuti nel parametro "Ecosostenibilità delle forniture" deve essere adeguatamente comprovato all'interno della documentazione da allegare alla domanda di contributo ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettere l e L.

4. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 38 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 13 punti.

5. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, il richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilato in ogni parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.3 Dichiarazione in materia di de minimis

Allegato A.5 Schema base di Business Plan (*in uso presso la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola*)

Allegato A.6 Elenco e Curriculum vitae dei soci

B. Business plan (redatto secondo i requisiti minimi indicati nell'Allegato A.5) e copia della lettera di validazione dello sportello provinciale di Verbania;

C. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le imprese costituite in forma societaria redatto in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della domanda;

F. Permesso di costruire oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione di inizio attività (DIA), oppure Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o "Attività di edilizia libera", o impegno a richiedere i suddetti documenti, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a tali procedure semplificate;

G. Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato);

H. Computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – ultima edizione in vigore. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo;

I. Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

L. Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della

fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica;

M. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;

N. Fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante;

O. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; nel caso non si disponesse di esso al momento della presentazione della domanda, si può presentare al momento dell'erogazione del contributo;

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, 796/2004, 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651).

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti dal presente bando devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*:

"piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende

e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- ⌚ cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- ⌚ una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- ⌚ compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL...), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica;
- ⌚ controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte -AAEP);
- ⌚ proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";

- ⌚ al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".

conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". E' importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Laghi e Monti del V.C.O** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Via Canuto, 12 – 28845 Domodossola (Vb)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura *"Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese - Sostegno alla nascita delle microimprese"*, oltre all'indicazione della misura di riferimento (*"Misura 312.2.a"*).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche del presente bando.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle aziende agricole interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'azienda.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005 e s.m.i., del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 12/08/2013 e fino al 31/10/2013 (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del 07/11/2013** deve essere consegnata la domanda cartacea.

2. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

3. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche del presente bando, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo

della domanda cartacea);

- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il

GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 32.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 – Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 22 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Laghi e Monti del V.C.O, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 23 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Limiti degli investimenti

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).
Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
2. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.
4. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
5. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
6. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.
7. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 31/10/2013.
8. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;

- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma

associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;

- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo, all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;

- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

Le aziende beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche.

Tale adattamento tecnico-economico deve:

- ⌚ essere preventivamente autorizzato dal GAL;
- ⌚ rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- ⌚ rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 1 "Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O;
- ⌚ confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- ⌚ non comprendere nuove voci di spesa
- ⌚ confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti sostanziali.

Articolo 29 Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse IV Leader, Misura 312.2.a – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 30 – Controlli

1. L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto

nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

2. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

3. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL

5. I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 31- Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 32 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino al limite massimo previsto dalla normativa (50% del contributo concesso) purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per la liquidazione dell'anticipo è necessaria la seguente documentazione:

- domanda di pagamento dell'anticipo (presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea);
- fidejussione bancaria od assicurativa; la fideiussione, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato D del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti- Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte di ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione. L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

La garanzia sarà svincolata quando ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2. Non sono previsti acconti su stato avanzamento lavori.

3. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0324/481756 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O, Via Canuto 12 – 28845 Domodossola (Vb).

2. Per la validazione del progetto d'impresa gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Sportello Creazione di Impresa della Provincia del Verbano Cusio Ossola con uffici localizzati a Verbania (presso sede della Provincia e sede del Centro per l'Impiego), a Domodossola e ad Omegna (presso le sedi dei Centri per l'Impiego)

3. Per la verifica della fattibilità della propria idea imprenditoriale, gli aspiranti imprenditori potranno anche utilizzare i servizi consulenziali dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa del Gal Laghi e Monti del VCO, presso la sede del GAL.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet: www.gallaghiemonti.it

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è ammessa la conciliazione arbitrale, in alternativa al competente Foro di Verbania.

Articolo 36 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL, sui siti dei soci dello stesso GAL e tramite avviso inviato al giornale locale Popolo dell'Ossola.